

Aggiornamento 25/05/2013. vedi per approfondimento anche:

<http://www.segretariocomunale.com/articoli/247-ia-intelligenza-artificiale-e-pattodigitaleit.html>

[IA \(intelligenza artificiale\) e PAttodigitale.it](http://www.pattodigitale.it) <http://www.pattodigitale.it>

Aggiornamento 14/01/2013. Il Legislatore ha sanzionato con la nullità gli atti che non sono sottoscritti con firma digitale nella conferenze di servizi (già oggetto di ordine di servizio www.comune.gavardo.bs.it/ordinidiservizio) infatti co.2 dell'art. 6 del dl 179/2012 ha previsto che dal 1° gennaio 2013 siano sottoscritti con firma digitale. Per la verità non si è riscontrata la medesima disposizione normativa, anzi, nel decreto sviluppo-bis, D.L. 179/2012 conv. in Legge n.221/2012) è stato modificando l'art.11 co.13, del Codice dei contratti pubblici -D.Lgs 163/2006-, che ha elencato tra le possibilità regolamentari quell'odi disporre che nell'ordinamento degli EELL l'obbligo che i contratti della pubblica amministrazione si stipulino esclusivamente in forma elettronica e non cartacea, ma è una possibilità e non un obbligo. Figurarsi per le scritture private che non vedendo neppure l'ufficiale rogante non pare possibile che siano da stipularsi con firma digitale. Altra cosa sono gli adempimenti, ancillari al contratto, successivi alla stipula: repertoriazione, trasmissione, registrazione, trascrizione, voltura ecc...

Per chi vuole farsi una cultura sull'atto informatico il notaio Sabrina CHIBBARO ha svolto un eccellente studio: eccolo [La lettura dell'atto notarile ed il documento informatico](#) [Codice dell'amministrazione digitale, firme elettroniche ed attività notarile](#)

[Aspetti giuridici e pratici della conservazione a lungo termine di documenti informatici: l'esperienza del notariato](#)

, Presentazione al

[Forum della Pubblica Amministrazione](#)

, Roma, 12-15 maggio 2008

[A proposito di firma digitale](#)

, Relazione al Convegno di Milano (27 giugno 2008) “

Trasferimenti di aziende e di partecipazioni societarie. Legalità e funzione dei professionisti”

[Senza carta ma non senza regole](#)

, Presentazione alla

[2a Conferenza Nazionale degli Archivi](#)

, Bologna, 19-21 novembre 2009

[Dal documento informatico alla carta e viceversa: la copia conforme](#)

[revisitata](#)

, articolo scritto con Mario Molinari e pubblicato sul numero di maggio 2010 di

[Federnotizie](#)

[La formazione e sottoscrizione del documento](#)

[notarile informatico: norme compatibili ed innovazione nel D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 110](#)

, relazione al Convegno di Firenze (29 ottobre 2010) “

L'atto notarile informatico: prime riflessioni sul D. Lgs. 110/2010

”
.

Caro notaio, Cara Sabrina come ti scrissi nel 2010 sei stata a dir poco geniale per tutti coloro in grado di comprendere le differenze e le tue lezioni. paolo bertazzoli

Il testo nuovo è il seguente: **«Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata»**

e guardate che come dice il Collega Francesco Grilli (Segretari della Provincia di Perugia ,ben più efficacemente di me ha descritto l'analisi approfondita su leggioggi.it) è solo l'atto "notarile" infatti che può essere "informatico", gli altri possono essere in modalità elettronica... Poichè però la legge notarile vale in quanto applicabile anche agli atti dei segretari comunali e provinciali, diviene delicato il sistema successivo di conservazione (che il notariato ha già risolto con propri sistemi). Rimane indiscutibile una possibile interpretazione teleologica della norma che ascriva ad un obbligo di maggiore utilizzo della telematica (anche se già lo diceva l'art. 3-bis della L.241/90. In sintesi le forme di stipulazione degli atti rogati dai segretari comunali e provinciali ad oggi sono di 4 tipi:

- 1. atto pubblico notarile informatico;**
- 2. modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante;**
- 3. in forma pubblica amministrativa a cura dell'Pubblico Ufficiale Rogante (PUR) dell'amministrazione aggiudicatrice (in modo informatico o cartaceo);**
- 4. scrittura privata (in modo informatico o cartaceo).**

e, per dirla come la direbbe il Collega Omar, ogni virgola ha il suo perché.

pb

Aggiornamento 12/01/2013. Previa richiesta di userid e password sottoscritta dal legale rappresentante (sindaco) e dal Pubblico Ufficiale rogante (PUR) da inviare all'Agenzia Entrate Sede Roma (modulo)

-e ci vorrà ben più di qualche giorno almeno- Per gli atti in genere ivi compresi quelli di cui al codice degli appalti potrete poi utilizzare Unimode e pagare con F23 le spese di registrazione ed anche le spese relative ai bolli che per gli atti digitali sono a tassa fissa. Questa è una modalità diversa dal pagamento di bollo virtuale ma di fatto molto simile. (per gli appalti l'imposta di bollo ha una misura fissa ed è di €45,00)

<https://f23online.agenziaentrate.gov.it/F23/sceltaTipoPag.do?metodo=init>

paolo bertazzoli

===

Atto informatico: firma digitale ma... in Comune e sempre avanti al pubblico ufficiale rogante

aggiornamento 08/01/2013

Gentili Segretari comunali e provinciali,

dal Sito web dell'Agenzia delle Entrate è possibile scaricare un pacchetto software chiamato "UniMod" utile all'invio telematico dei rogiti riguardanti i Contratti Pubblici.

Il software potrà essere adottato da tutti coloro che non dispongono di un'automazione d'ufficio che consenta di ottenere i dati necessari al modello unico attraverso l'estrazione diretta dal testo dell'atto. Ciò significa che ogni Ente locale potrebbe provvedere da sé senza dover necessariamente avvalersi del succitato software così come è già avvenuto per i Notai. Infatti, stamane, lo scrivente ha preso contatti con il notaio dott. Adolfo De Rienzi di Roma, membro del Consiglio nazionale del notariato che ha così confermato come i Notai hanno preferito avvalersi di un programma informatico elaborato e fornito da una Società privata (= Software House) che è stato poi distribuito ai vari studi notarili.

L'installazione del programma preparato dall'Agenzia delle Entrate "UniMod" prevede una diversa configurazione a seconda della tipologia di utenza che si vuole utilizzare (versione completa; versione semplificata per utente telematico; versione semplificata per utente non telematico). E' comunque possibile installare tutte e tre le tipologie. In tal caso, le cartelle di destinazione e l'icona sul desktop vanno gestite opportunamente modificando manualmente il nome in relazione al tipo di installazione effettuata.

L'installazione del pacchetto UniMod richiede i seguenti requisiti di sistema:

Requisiti hardware minimi

Processore Pentium 4

Ram 512 Mb

Scheda Video Scheda grafica compatibile SVGA

Spazio libero su disco per Java 2 Runtime Environment Da 50 Mb in su

Spazio libero su disco per l'applicativo 60 Mb

Tastiera e Mouse o altro dispositivo di puntamento

UniMod può essere installato su sistemi operativi Windows.

Prerequisiti all'installazione: E' necessario avere installata una Java Run Time (requisito minimo JRE 1.4 o superiore).

Per saperne di più occorre cliccare sul seguente indirizzo internet:

<http://www.agenziaterritorio.it/site.php?id=6236>

e leggere attentamente il manuale utente allegato a questa mail dal titolo: "Istruzioni per l'uso del programma UNIMOD Client".

Si ricorda che la legge notarile (in quanto applicabile) è la medesima che disciplina tali contratti stipulati dal Pubblico Ufficiale Rogante (PUR), dai Segretari comunali e provinciali ex art. 97 TUEL.

La legge 15 marzo 1997, n. 59, dispone(-va) già che gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.

Già nel 2010 con il **DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 110** "Disposizioni in materia di

atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell'articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69." In vigore dal 3 agosto 2010 si rendeva "facoltativo" l'uso della telematica negli atti pubblici notarili ed in forma pubblica amm.va.

Oggi però con il **Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (G.U. n. 245 del 19 ottobre 2012)** la questione diviene **OBBLIGATORIA dal 1/1/2013**.

L'atto notarile informatico è un procedimento complesso dal punto di vista tecnologico, infatti non è la semplice firma digitale fatta dalle parti e dal segretario comunale e provinciale (o notai o da altro pubblico ufficiale rogante –PUR-), ma di un atto pubblico notarile

o redatto in forma pubblica amministrativa

che al termine della lettura da parte del PUR viene sottoscritto in modo diverso dal solito segno grafico (firma con la biro, in calce e a margine di ogni foglio alla presenza e vista del PUR). Inoltre il documento "atto" e tutti documenti allegati devono avere garanzia sia nella formazione e sia nella successiva conservazione per un tempo illimitato con tecnologie sicure che ne assicurano anche l'utilizzo.

Solo così In tal modo il PUR garantisce la sicurezza giuridica con le medesime modalità anche nel mondo del documento informatico.

Il notaio che si è occupato più di molti altri della questione atto informatico è Sabrina Chibbaro notaio in MILANO schibbaro@notariato.it (già notaio dal 01/09/1997 al 31/08/2009

Carpenedolo, BS)

<http://www.chibbaro.net/materiali>

[.html](#)

Errore enorme da evitare: pensare che la fase di stipula di un atto pubblico possa avvenire in sede diversa da quella compresa nel territorio della segreteria comunale confondendo la mera modalità di sottoscrizione (con firma digitale) che deve avvenire previa identificazione delle parti davanti al Segretario comunale (PUR) con una modalità non prevista di sottoscrizione "a distanza" di un atto pubblico (ad oggi impossibile e non prevista dalla Legge notarile e nemmeno immaginabile in un futuro).

Caso pratico: l'imprenditore chiede di sottoscrivere "l'atto" (diverso dalla scrittura privata non

autenticata o con semplice scambio di lettere tra Resp. di Servizio e Legale rappresentante o dirigente), quindi atto pubblico o scrittura privata autenticata (con firma digitale) dalla sede della sua azienda. Insomma in sintesi vorrebbe firmare un atto pubblico redatto in forma pubblica amministrativa da casa sua o dall'azienda.

Aspetto fiscale: il “bollo” sui documenti informatici va assolto in forma virtuale. Viene direttamente liquidato dall'Agenzia delle Entrate (attualmente con modalità di F23 e tra l'altro nel medesimo F23 liquidano tutte le possibili imposte relative all'atto ad esempio imposte di registro, ipotecarie, catastali).

Infatti, l'imposta di bollo su documenti completamente dematerializzati infatti non può essere assolta in modo tradizionale, con l'apposizione delle marche da bollo sul supporto cartaceo, ma deve essere per forza assolta in forma virtuale. In relazione ai documenti contabili rilevanti ai fini tributari, gli articoli 13, comma 1 e 16, comma 1 lettera a), della tariffa allegata al Dpr 642/72.

Si ricorda che per poter rogare un atto informatico in regola con la legge sul bollo è necessario avere sottoscritto una convenzione con l'agenzia delle entrate per l'autorizzazione alla emissione del bollo virtuale.

Spieghiamo che manca la compresenza delle parti, la identificazione, la verifica della volontà, l'esercizio della facoltà di adeguamento, la lettura dell'atto, che deve esserci in tutti i casi di atto pubblico; tali verifiche devono essere effettivamente esercitate dal segretario comunale o dal notaio che deve sempre controllare che lo scritto corrisponda alla volontà delle parti e che il consenso sia dato validamente.

Infatti è necessaria ed imprescindibile **la lettura dell'atto su supporto informatico**: questa fase di lettura dell'atto da parte del segretario comunale o pubblico ufficiale rogante o notaio è parte dell'attività di documentazione che il PUR deve svolgere. Tale attività precede la sottoscrizione sia che avvenga tradizionalmente in forma di segno grafico, sia che avvenga con firma digitale di tutte le parti e del PUR.

Paolo Bertazzoli

PS: ex AGES ora Ministero dell'Interno su potestà rogatoria segretario comunale e provinciale

Si premette che, a seguito dell'entrata in vigore della L. 15 maggio 1997, n. 127 e, del recente decr. leg. 18 agosto 2000, n. 267 (T. U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), il cui art. 97, comma 4, lettera c) ha riprodotto l'art. 17, comma 68, della L. 127/97, abrogando, tra l'altro, gli artt. 87 e 89 del R. D. n. 383/1934, la situazione è profondamente mutata, nel senso di un considerevole ampliamento della competenza di rogito del Segretario Comunale.

Al riguardo, il già citato art. 97, comma 4, lett. c) del decr. leg. n. 267 del 18 agosto 2000, testualmente recita: "il segretario...può rogare tutti i contratti di cui l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente"; la chiarezza e la stringatezza di detta disposizione normativa ne consente un'agevole interpretazione.

La potestà rogatoria, peraltro subordinata alla richiesta dell'Ente Locale e formulata con atto collegiale, appare oggi ancorata ai seguenti presupposti legislativi:

a. chiara sussistenza di una fattispecie contrattuale riconducibile alla nozione di cui all'art. 1321 del C. C.;

b. obbligatorietà per l'Ente di essere una delle parti necessarie del contratto (con esclusione, quindi, di quei contratti stipulati da soggetti diversi dal Comune, ancorché con vantaggi a favore dell'Ente).

Tali presupposti di legge delineano in primis il limite generale alla funzione rogatoria che coincide con i limiti dell'autonomia privata dell'Ente Locale, al quale si aggiunge quello dato dall'impossibilità per il Segretario di intervenire quale ufficiale rogante di contratti tra soggetti privati.

Ma vi è di più il Prof. Cesare Massimo Bianca (Professore di Diritto Civile nell'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma). Relazione dedicata alla cara memoria di Luigi Ferri presso il Consiglio Nazionale del Notariato, 25-26 settembre 2008 in un incontro "La sicurezza giuridica nella società dell'informazione" così brillantemente esponeva:

a) la presunzione legale di riconducibilità della firma digitale al suo titolare non attribuisce al documento informatico l'efficacia probatoria dell'atto pubblico, in quanto consente la prova che la chiave è stata usata contro la volontà del titolare;

b) la firma digitale non dà la certezza circa la legittimazione negoziale del firmatario, certezza che invece è data dall'atto notarile, stante l'obbligo del notaio di verificare non solo l'identità dell'autore dell'atto ma anche la sua legittimazione a disporre dell'oggetto e l'assenza di diritti di terzi risultanti da pubblici registri.

Da qui la insostituibilità dell'atto pubblico e l'importanza dell'autenticazione notarile del documento informatico, come espressamente previsto dall'art. 25 del codice dell'amministrazione digitale.

Un'ultima osservazione: in questa disposizione si fa menzione dell'autenticazione della firma digitale qualificata.

[...]

Nel t.u. del 28 dicembre 2000, n. 445, in parte modificato e integrato dal d.lgs. 23 gennaio 2002, si legge la definizione della firma digitale, poi ripresa dal codice dell'amministrazione digitale, quale particolare tipo di firma elettronica, che consente "di verificare la provenienza e l'integrità" del documento informatico (art.1, lett. s, d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82).

Se il terzo è un consegnatario della chiave a titolo di deposito o di mandato, la firma è sempre imputabile al titolare anche se il terzo utilizzi la chiave

abusivamente. Il titolare che consegna la chiave ad un terzo mette quest'ultimo nella condizione di avvalersene e l'abusiva utilizzazione di essa da parte del consegnatario in proprio dà luogo ad una situazione di apparenza imputabile al titolare. Trova allora applicazione il generale principio, operante nel diritto effettivo, secondo il quale chi crea l'apparenza di una condizione di diritto o di fatto, è assoggettato alle conseguenze di tale condizione nei confronti di chi vi abbia fatto ragionevole affidamento.

Per approfondimenti:

ORLANDI, La paternità delle scritture. Sottoscrizione e firme equivalenti, Milano, 1996, e Il falso digitale, Milano, 2003; Gius. FINOCCHIARO, I contratti ad oggetto informatico, Padova, 1993, e I contratti telematici, Padova, 1997; RICCI, Scritture private e firme elettroniche, Milano, 2003. Per non parlare dei vari saggi di S. Patti, Moscarini, Gentili, Alpa, A.M. Gambino, G. Giacobbe, Scannicchio, Franceschelli

U. BECHINI, Forma telematica ed incomunicabilità (con polemiche su metodo, deontologia e cambiale), in Rivista del Notariato, 2005, pag. 1288-1289

L. RUSSO, La lettura dell'atto e degli allegati: facciamo il punto, in Vita Notarile 1/2003, pag. 501;

SANTARCANGELO, La forma degli atti notarili, Roma, 1988, pag. 132;

P. BOERO, La legge notarile commentata, Torino, 1993, pag. 313

PROTETTI-DI ZENZO, La legge notarile, Milano, 1987, pag. 239: l'omessa menzione da luogo soltanto all'applicazione di sanzioni a carico del notaio inadempiente.

L. RUSSO, cit. pag. 502; SANTARCANGELO, cit., pag. 133; G. CASU, L'atto notarile tra forma e sostanza, Milano-Roma, 1996, pag. 230

L. RUSSO, cit. pag. 503; P. BOERO, cit., pag. 314; G. CASU, cit., pag. 234; M. DI FABIO, Manuale di notariato, Milano, 1981, pag. 151; contra: SANTARCANGELO, cit., pag. 134; FALZONE-ALIBRANDI,

Dizionario Enciclopedico del Notariato, Roma, 1975, vol. I, pag. 872.

P. GUIDI, Teoria giuridica del documento, Milano, 1950, pag. 11.

Cfr. COMOGLIO, Le prove di tipo documentale, in Trattato di diritto privato, Torino, vol. 19, pag. 256-257, il quale rileva che "l'uso fungibile delle espressioni atto e documento finisce col perpetuare nella stessa terminologia normativa una commistione equivoca".

C. ANGELICI, Documentazione e documento, da Studi sull'autonomia dei privati a cura di Ferri e Angelici, Torino, 1997, pag. 282; F. TOMMASEO, L'atto pubblico nel sistema delle prove documentali, in Rivista del Notariato, 1998, pag. 593 e segg.;

SANTORO-PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Milano, pag. 300; COMOGLIO, cit., vol. 19, pag. 256.

SANTORO-PASSARELLI, Teorie generali del diritto civile, Milano, pag. 301

C. ANGELICI, cit., Torino, 1997, pag. 287; F. TOMMASEO, L'atto pubblico nel sistema delle prove documentali, in Rivista del Notariato, 1998, pag. 599.

F. CARNELUTTI, in Documento (Teoria Moderna) in Novissimo Digesto Italiano, VI, Torino, 1975, p. 87, distingue tra lo scrivere che è un atto e lo scritto che è il documento.

Gazzetta Ufficiale del 20 luglio il decreto legislativo n. 110/2010 “Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell'articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69”.

Il decreto, in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge n. 69 del 2009 in materia di ordinamento del notariato, prevede disposizioni di dettaglio per consentire ai notai di redigere atti pubblici in formato elettronico, nonché di sottoscrivere i medesimi atti e le scritture private utilizzando la firma digitale

Finalmente si potrà:

1) utilizzare l'atto notarile o redatto in forma pubblica amministrativa con la denominazione di “atto informatico” per gli atti relativi a contratti di appalto, forniture di beni e servizi, convenzioni urbanistiche, trasferimenti di proprietà spesso senza corrispettivo in esecuzione di una convenzione urbanistica, e, per quanto riguarda i notai agli atti di acquisto della casa, al mutuo o la costituzione di società (dove il notaio è l'unico ufficiale rogante che può rogare donazioni ed atti che non hanno “interesse pubblico” e non sono rogabili ex art. 97 TUEL avanti ai segretari comunali.

Si ricorda che la carenza di interesse pubblico travolge l'atto rogato dal segretario comunale per mancanza assoluta di presupposto di qualifica di ufficiale rogante.

2) eliminare l'uso della carta sia nella fase di predisposizione e redazione sia nella successiva "conservazione", con un notevole risparmio di costi relativi alla gestione documentale, che in questo modo diventa semplice ed efficiente grazie al formato digitale.

In particolare si trascrivono qui i commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 6 del **Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179** :

Art.6

[...]

3. All'articolo 11 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 13 è sostituito dal seguente: «**13. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante**

dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.» .

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a fare data dal 1° gennaio 2013.

5. Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 68-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il notaio, per la conservazione degli atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma della stessa legge n. 89 del 1913, se informatici, si avvale della struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato nel rispetto dei principi di cui all'articolo 62-bis della medesima legge n. 89 del 1913 e all'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in conformità alle disposizioni degli articoli 40 e seguenti del medesimo decreto legislativo. Ai fini dell'esecuzione delle ispezioni di cui agli articoli da 127 a 134 della legge n. 89 del 1913 e del trasferimento agli archivi notarili degli atti formati su supporto informatico, nonché per la loro conservazione dopo la cessazione del notaio dall'esercizio o il suo trasferimento in altro distretto, la struttura di cui al presente comma fornisce all'amministrazione degli archivi notarili apposite credenziali di accesso. Con provvedimento del Direttore generale degli archivi notarili viene disciplinato il trasferimento degli atti di cui al presente comma presso le strutture dell'Amministrazione degli archivi notarili.

6. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 110

Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell'articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (10G0132)

(GU n. 166 del 19-7-2010) **Testo in vigore dal 3 agosto 2010**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio; Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante ordinamento del notariato e degli archivi notarili; Visto il regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, recante norme complementari per l'attuazione del nuovo ordinamento degli archivi notarili; Vista la legge 3 agosto 1949, n. 577, recante istituzione del Consiglio nazionale del notariato e modificazioni alle norme sull'amministrazione della Cassa nazionale del notariato; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° marzo 2010; Acquisito il parere della competente Commissione della Camera dei deputati espresso in data 9 giugno 2010; Rilevato che il Senato della Repubblica non ha espresso il parere nei termini; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2010; Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1 Modifiche alla legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti: «Art. 23-bis. - 1. Il notaio per l'esercizio delle sue funzioni deve munirsi della firma digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rilasciata dal Consiglio nazionale del notariato. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al coadiutore e al notaio delegato. Art. 23-ter. - 1. Il certificato qualificato, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rilasciato al notaio per l'esercizio delle sue funzioni nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 34, commi 3 e 4, dello stesso decreto, attesta, sulla base delle comunicazioni inviate dai consigli notarili distrettuali, anche la sua iscrizione nel ruolo. 2. Le modalità di gestione del certificato di cui al comma 1 devono comunque garantirne l'immediata sospensione o revoca, a richiesta dello stesso titolare o delle autorità competenti, in tutti i casi previsti dalla normativa vigente in materia di firme elettroniche o quando il notaio è sospeso o cessa dall'esercizio delle sue funzioni per qualsiasi causa, compreso il trasferimento ad altro distretto. 3. Il notaio custodisce ed utilizza personalmente, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il dispositivo di firma collegato al certificato di cui al comma 1.»; b) all'articolo 38 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il capo dell'archivio notarile, avuta notizia della morte del notaio, richiede al Consiglio nazionale del notariato il trasferimento immediato agli

archivi notarili degli atti, dei registri e dei repertori dallo stesso conservati nella struttura di cui all'articolo 62-bis. Il Consiglio nazionale del notariato, accertato il corretto trasferimento dei dati, provvede alla loro cancellazione.»; c) dopo l'articolo 47 sono inseriti i seguenti: «Art. 47-bis. - 1. All'atto pubblico di cui all'articolo 2700 del codice civile, redatto con procedure informatiche si applicano le disposizioni della presente legge e quelle emanate in attuazione della stessa. 2. L'autenticazione di cui all'articolo 2703, secondo comma, del codice civile, e' regolata, in caso di utilizzo di modalita' informatiche, dall'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82. Art. 47-ter. - 1. Le disposizioni per la formazione e la conservazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate si applicano, in quanto compatibili, anche ai documenti informatici di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-bis. 2. L'atto pubblico informatico e' ricevuto in conformita' a quanto previsto dall'articolo 47 ed e' letto dal notaio mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici. 3. Il notaio nell'atto pubblico e nell'autenticazione delle firme deve attestare anche la validita' dei certificati di firma eventualmente utilizzati dalle parti.»; d) dopo l'articolo 51 e' inserito il seguente: «Art. 52-bis. - 1. Le parti, i fidejacenti, l'interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l'atto pubblico informatico in presenza del notaio con firma digitale o con firma elettronica, consistente anche nell'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa. 2. Il notaio appone personalmente la propria firma digitale dopo le parti, l'interprete e i testimoni e in loro presenza.»; e) dopo l'articolo 57 e' inserito il seguente: «Art. 57-bis. - 1. Quando deve essere allegato un documento redatto su supporto cartaceo ad un documento informatico, il notaio ne allega copia informatica, certificata conforme ai sensi dell'articolo 22, commi 1 e 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82. 2. Quando un documento informatico deve essere allegato ad un atto pubblico o ad una scrittura privata da autenticare, redatti su supporto cartaceo, il notaio ne allega copia conforme ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, formata sullo stesso supporto.»; f) dopo l'articolo 59 e' inserito il seguente: «Art. 59-bis. - 1. Il notaio ha facolta' di rettificare, fatti salvi i diritti dei terzi, un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, contenente errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla sua redazione, provvedendovi, anche ai fini dell'esecuzione della pubblicita', mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico da lui formato.»; g) all'articolo 62, primo comma, la parola: «giornalmente» e' sostituita dalle seguenti: «entro il giorno successivo»; h) dopo l'articolo 62 sono inseriti i seguenti: «Art. 62-bis. - 1. Il notaio per la conservazione degli atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma, se informatici, si avvale della struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato nel rispetto dei principi di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma conservati nella suddetta struttura costituiscono ad ogni effetto di legge originali informatici da cui possono essere tratti duplicati e copie. 2. Il Consiglio nazionale del notariato svolge l'attivita' di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di cui agli articoli 12 e 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e delle regole tecniche di cui all'articolo 71 dello stesso decreto e predispone strumenti tecnici idonei a consentire, nei soli casi previsti dalla legge, l'accesso ai documenti conservati nella struttura di cui al comma 1. 3. Le spese per il funzionamento della struttura sono poste a carico dei notai e sono ripartite secondo i criteri determinati dal Consiglio nazionale del notariato, escluso ogni onere per lo Stato. Art. 62-ter. - 1. Nella struttura di cui al comma 1 dell'articolo 62-bis il notaio conserva anche le copie informatiche degli atti rogati o autenticati su supporto cartaceo, con l'indicazione degli estremi delle annotazioni di cui all'articolo 23 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562. 2. Il notaio attesta

la conformità all'originale delle copie di cui al comma 1. Art. 62-quater. - 1. In caso di perdita degli atti, dei repertori e dei registri informatici, alla cui conservazione e tenuta è obbligato il notaio, egli provvede a chiederne la ricostruzione con ricorso al presidente del tribunale competente, ai sensi del regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071. 2. La ricostruzione degli atti di cui al comma 1 può essere, altresì, richiesta da chiunque ne ha interesse. 3. Ai fini della ricostruzione possono essere utilizzate anche altre registrazioni informatiche conservate presso lo stesso notaio che ha formato l'atto ovvero presso pubblici registri ovvero, in mancanza, una copia autentica dello stesso da chiunque posseduta. 4. Non si fa luogo al procedimento di ricostruzione se è disponibile una copia di sicurezza eseguita nell'ambito delle procedure di conservazione cui all'articolo 68-bis, comma 1.»;

i) dopo l'articolo 66 sono inseriti i seguenti: «Art. 66-bis. - 1. Tutti i repertori e i registri dei quali è obbligatoria la tenuta per il notaio sono formati e conservati su supporto informatico, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. Il notaio provvede alla tenuta dei repertori e dei registri di cui al comma 1 avvalendosi della struttura di cui all'articolo 62-bis. 3. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i beni e le attività culturali, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro per la semplificazione normativa, sentiti il Consiglio nazionale del notariato ed il Garante per la protezione dei dati personali e la DigitPA, sono determinate le regole tecniche per la formazione e la conservazione dei repertori, per il controllo periodico del repertorio di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e per la ricerca nei repertori stessi delle annotazioni compiute dal notaio. Art. 66-ter. - 1. La tenuta del repertorio informatico, sostituisce gli indici previsti dall'articolo 62, comma sesto.»;

l) all'articolo 67, primo comma, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «, ivi compresi quelli conservati presso la struttura di cui all'articolo 62-bis.»;

m) dopo l'articolo 68 sono inseriti i seguenti: «Art. 68-bis. - 1. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro per la semplificazione normativa sentiti il Consiglio nazionale del notariato ed il Garante per la protezione dei dati personali e la DigitPA, sono determinate, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: a) le tipologie di firma elettronica ulteriori rispetto a quella prevista dall'articolo 52-bis che possono essere utilizzate per la sottoscrizione dell'atto pubblico, ferma restando l'idoneità dei dispositivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere q), r) e s), dello stesso decreto; b) le regole tecniche per l'organizzazione della struttura di cui al comma 1 dell'articolo 62-bis; c) le regole tecniche per la trasmissione telematica, la conservazione e la consultazione degli atti, delle copie e della documentazione di cui agli articoli 62-bis e 62-ter; d) le regole tecniche per il rilascio delle copie da parte del notaio di quanto previsto alla lettera c); e) le regole tecniche per l'esecuzione delle annotazioni previste dalla legge sugli atti di cui all'articolo 62-bis; f) le regole tecniche per l'esecuzione delle ispezioni di cui agli articoli da 127 a 134, per il trasferimento agli archivi notarili degli atti, dei registri e dei repertori formati su supporto informatico e per la loro conservazione dopo la cessazione del notaio dall'esercizio o il suo trasferimento in altro distretto. 2. Con decreto adottato ai sensi del comma 1 sono stabilite, anche al fine di garantire il rispetto della disposizione di cui all'articolo 476, primo comma, del codice di procedura civile, le regole tecniche per il rilascio su supporto informatico della copia esecutiva, di cui all'articolo 474 del codice di procedura civile. 3. Agli

atti e alle copie di cui agli articoli 62-bis e 62-ter si applicano le disposizioni di cui agli articoli 50-bis e 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Art. 68-ter. - 1. Il notaio può rilasciare copie su supporto informatico degli atti da lui conservati, anche se l'originale è stato formato su un supporto analogico. Parimenti, può rilasciare copie su supporto cartaceo, degli stessi atti, anche se informatici. 2. Quando l'uso di un determinato supporto non è prescritto dalla legge o non è altrimenti regolato, il notaio rilascia le copie degli atti da lui conservati sul supporto indicato dal richiedente. 3. Il notaio attesta la conformità del documento informatico all'originale o alle copie apponendo la propria firma digitale.»; n) la rubrica del Capo IV del Titolo III della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituita dalla seguente: «Capo IV - Degli atti che si rilasciano in originale, dell'autenticazione e del rilascio di copie di documenti.»; o) L'articolo 73 è sostituito dal seguente: «Art. 73. - 1. Il notaio può attestare la conformità all'originale di copie, eseguite su supporto informatico o cartaceo, di documenti formati su qualsiasi supporto ed a lui esibiti in originale o copia conforme.»; p) all'articolo 138, comma 2, così come modificato dall'articolo 22 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, le parole: «48 e 49» sono sostituite dalle seguenti: «48, 49 e 52-bis, comma 2.»; q) all'articolo 142, comma 1, lettera b), così come modificato dall'articolo 24 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, dopo le parole: «lettere b), c), d)» sono inserite le seguenti: «o nell'articolo 52-bis, comma 2,».

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione: «Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti». L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 65 della legge 19 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.): «Art. 65. (Delega al Governo in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 5, uno o più decreti legislativi in materia di ordinamento del notariato con riferimento alle procedure informatiche e telematiche per la redazione dell'atto pubblico, l'autenticazione di scrittura privata, la tenuta dei repertori e registri e

la conservazione dei documenti notarili, nonché alla rettifica di errori di trascrizioni di dati degli atti notarili.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, in coerenza con la normativa comunitaria, e in conformità ai principi e ai criteri direttivi di cui al comma 5, realizzano il necessario coordinamento, anche formale, con le altre disposizioni vigenti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti correttivi ed integrativi con il rispetto del procedimento di cui al comma 3.

5. Nell'attuazione della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricorso generalizzato ai sistemi ed alle procedure informatiche, assicurando in ogni caso la certezza, sicurezza e correttezza dello svolgimento della funzione notarile, in conformità alle disposizioni di carattere generale contenute nel codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

b) attribuzione al notaio della facoltà di provvedere, mediante propria certificazione, a rettificare errori od omissioni materiali di trascrizione di dati preesistenti alla redazione dell'atto, fatti salvi i diritti dei terzi.».

- Il regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 reca: Norme complementari per l'attuazione del nuovo ordinamento degli archivi notarili.

- La legge 3 agosto 1949, n. 577 reca: «Istituzione del Consiglio nazionale del notariato e modificazioni alle norme sull'amministrazione della Cassa nazionale del notariato.».

- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 reca: «Codice dell'amministrazione digitale.».

Note all'art. 1:

- Si riporta il testo dell'art. 38 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 così come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 38. L'ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di un notaio, deve informarne immediatamente il Consiglio notarile presso il quale il notaio era iscritto ed il capo dell'archivio notarile del distretto in cui il medesimo aveva la sua residenza. Gli eredi e i detentori degli atti del notaio devono pure informarne il capo dell'archivio notarile del distretto entro dieci giorni dalla morte, o dall'avutane notizia, sotto pena della sanzione amministrativa estensibile a lire 12.000. Il capo dell'archivio notarile, avuta notizia della morte del notaio, richiede al Consiglio nazionale del notariato il trasferimento immediato agli archivi notarili degli atti, dei registri e dei repertori dallo stesso conservati nella struttura di cui all'art. 62-bis. Il Consiglio nazionale del notariato, accertato il corretto trasferimento dei dati, provvede alla loro conciliazione.».

- Si riporta il testo dell'art. 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 così come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 62. Il notaio deve tenere, oltre i registri prescritti da altre leggi, due repertori a colonna, uno per gli atti tra vivi, il quale servirà anche agli effetti della legge sulle tasse di registro, e l'altro per gli atti di ultima volontà. In essi deve prender nota entro il

giorno successivo, senza spazi in bianco ed interlinee, e per ordine di numero di tutti gli atti ricevuti rispettivamente tra vivi e di ultima volontà, compresi tra i primi quelli rilasciati in originale, le autenticazioni apposte agli atti privati, e i protesti cambiari. Il repertorio degli atti tra vivi, per ciascuna colonna, conterrà:

1° il numero progressivo; 2° la data dell'atto e dell'autenticazione e l'indicazione del Comune in cui l'atto fu ricevuto; 3° la natura dell'atto ricevuto o autenticato; 4° i nomi e cognomi delle parti ed il loro domicilio o la residenza;

5° l'indicazione sommaria delle cose costituenti l'oggetto dell'atto, ed il relativo prezzo e valore, ed ove trattisi di atti che abbiano per oggetto la proprietà od altri diritti reali, od il godimento di beni immobili, anche la situazione dei medesimi;

6° l'annotazione della seguita registrazione e della tassa pagata per gli atti registrati; 7° l'onorario spettante al notaio e la tassa d'archivio dovuta;

8° le eventuali osservazioni. Nel repertorio per gli atti di ultima volontà si

scrivono solamente le indicazioni contenute nelle prime quattro colonne.

La serie progressiva dei numeri degli atti e dei repertori, prescritta da questo e dal precedente articolo, viene continuata fino al giorno in cui il notaio avrà cessato dall'esercizio delle sue funzioni nel distretto in cui è iscritto: e, cambiando residenza in un altro distretto, il notaio dovrà cominciare una nuova numerazione.

Nel caso di passaggio di un atto dal repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello degli atti tra vivi, si noterà in questo ultimo il numero che l'atto aveva nel primo repertorio e viceversa in questo il numero che l'atto prende nel repertorio degli atti tra vivi. Il notaio deve inoltre firmare ogni foglio dei repertori, e corredare ciascun volume di un indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti desunti dallo stesso. Se il testamento per atto pubblico è ricevuto da due notari, sono tenuti ambedue a prenderne nota nel repertorio rispettivo; ma il testamento si conserverà dal notaio destinato dal testatore, ed in mancanza di dichiarazione, dal più anziano di ufficio. Il notaio non è tenuto a dar visione del repertorio, né copia, certificato od estratto, se non a chi è autorizzato a chiederli dalla legge, dall'autorità giudiziaria avanti la quale verta un giudizio, o, negli altri casi, dal presidente del tribunale, da cui il notaio dipende.». - Si

riporta il testo dell'art. 67 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 così come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 67. Il notaio, finché risiede nel distretto

dello stesso Consiglio notarile, e continua nell'esercizio del notariato, ha egli solo il diritto di permettere l'ispezione e la lettura, di rilasciare le copie, gli estratti e i certificati degli atti da lui ricevuti, o presso di lui depositati, ivi compresi quelli conservati presso la struttura di cui art. 62-bis. Egli non può permettere

l'ispezione né la lettura, né dar copia degli atti di ultima volontà, e rilasciarne estratti e certificati, durante la vita del testatore, se non al testatore medesimo od a persona munita di speciale mandato in forma autentica. Nel caso di

testamento rogato da due notari di cui all'art. 777 del Codice civile e 62 della presente legge, la facoltà di rilasciarne copia appartiene soltanto al notaio che ne ha il deposito.». - Si riporta il testo dell'art. 138 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

così come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 138. 1. È punito con la

sospensione da uno a sei mesi il notaio: a) che è recidivo nella contravvenzione alle disposizioni di cui all'art. 26; b) che contravviene alle disposizioni degli articoli 54, 55, 56 e 57; c) che non conserva, per negligenza,

gli atti da lui ricevuti o presso lui depositati; d) che non tiene il repertorio prescritto dall'art. 62 oppure lo pone in uso senza le forme prescritte dall'art. 64; e) che è recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 51, secondo comma, numeri 1°, 8°, 10°, 11° e 12°; f) che impedisce o ritarda le ispezioni previste dagli articoli 128 e 132. 2. È punito con la sospensione da sei mesi ad un anno il notaio che contravviene alle disposizioni degli articoli 27, 28, 29, 47, 48, 49 e 52-bis, comma 2. 3. La sospensione comporta, oltre la decadenza dalla qualità di membro del consiglio notarile distrettuale e del Consiglio nazionale del notariato, l'ineleggibilità a tali cariche per due anni dalla cessazione della sospensione.». - Si riporta il testo dell'art. 142 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 così come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 142. 1. È punito con la destituzione: a) il notaio che continua nell'esercizio delle funzioni notarili durante la sospensione o durante l'interdizione temporanea, fatta salva l'ipotesi prevista dall'art. 137, comma 3; b) il notaio che è recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni indicate nell'art. 27 o nell'art. 138, comma 1, lettere b), c), d), o nell'art. 52-bis, comma 2, ovvero che è una seconda volta recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni indicate nell'art. 26 o nell'art. 51, secondo comma, numeri 1°, 8°, 11° e 12°; c) il notaio che abbandona la sede in occasione di malattie epidemiche o contagiose; d) il notaio che dolosamente non ha conservato i repertori o gli atti da lui ricevuti o presso di lui depositati, fatta salva l'applicazione della legge penale.». ».

Art. 2 Modifica al regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 1. Al regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, dopo l'articolo 23 è inserito il seguente: «Art. 23-bis. - 1. Per gli atti pubblici e le scritture private autenticate informatiche, le annotazioni di cui all'articolo 23 e le altre annotazioni previste dalla legge sono eseguite secondo le modalità determinate ai sensi dell'articolo 68-bis, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89.». ».

Note all'art. 2: - Per il regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 si veda nelle note alle premesse.

Art. 3 Modifica alla legge 3 agosto 1949, n. 577 1. Alla legge 3 agosto 1949, n. 577, dopo l'articolo 2 è inserito il seguente: «Art. 2-bis. - 1. Il Consiglio nazionale del notariato svolge l'attività di certificatore della firma rilasciata al notaio per l'esercizio delle

sue funzioni.».

Note all'art. 3: - Per la legge 3 agosto 1999, n. 577 si veda nelle note alle premesse.

Art. 4 Disposizioni di attuazione 1. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia aventi natura non regolamentare sono stabilite la data in cui acquistano efficacia le disposizioni di cui all'articolo 66-bis, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nonché la data di inizio dell'operatività della struttura di cui all'articolo 68-bis, comma 1, e quella in cui acquista efficacia l'obbligo di conservazione delle copie di cui all'articolo 62-ter della medesima legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 luglio 2010

NAPOLITANO	Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri	Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e	delle finanze
Brunetta, Ministro per la pubblica	amministrazione e l'innovazione
Visto, il Guardasigilli: Alfano	

Note all'art. 4: - Per il riferimento all'art. 62-ter, 66-bis e 68-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89 si veda l'art. 1.